

UNIOMNIA

Organizzazione di volontariato



Email: *uniomniaadv@gmail.com*

PEC: *uniomniaadv@pec.it*

CF: *96518850589*

Iscrizione RUNTS N. G06593 del 24/05/2022

UNIOMNIA – *Una breve presentazione*

UNIOMNIA appartiene alla categoria degli Enti del terzo Settore (ETS), organizzazioni non commerciali o commerciali che, perseguendo finalità civilistiche, solidaristiche o di utilità sociale, si caratterizzano per lo svolgimento in via esclusiva o in via generale di una o più attività di interesse generale e per l'assenza di scopo di lucro.

La denominazione sociale scelta, “**UNIOMNIA**”, riflette quello che è l'ideale primario al quale si ispira l'azione della stessa: si cerca, attraverso una serie di iniziative mirate sul territorio nazionale, di sviluppare un'unione di intenti, una eguale distribuzione dei servizi, un'attenzione specifica rivolta alle persone più bisognose, azioni tendenti alla parificazione sociale, dal punto di vista dei diritti e dei doveri.

Quest'Organizzazione nasce nel Febbraio del 2022, si compone di un gruppo di volontari attivi sul territorio nazionale, ispirati innanzitutto dal carattere “*spirituale*” della loro opera: l'attività condotta segue la ricerca di alcuni valori cristiani tra i quali il rispetto della dignità altrui, la condivisione, la gratuità; lo stile di quest'azione volontaria tende a responsabilizzare e a far sentir partecipi i cittadini verso il bene comune, rivolgendo una particolare attenzione alle categorie di persone più in difficoltà al fine di eliminare, quanto più

possibile, la formazione di diverse e distinte classi sociali.

L'opera dell'associazione prende sviluppo anche dal principio costituzionale di uguaglianza formale ex art.3, considerando tutti i cittadini di pari dignità sociale ed uguali davanti alla legge, con esclusione di quelle condotte che mirino a distinguere le persone in base al sesso, razza, lingua, religione, opinioni, condizioni personali e sociali; la sinergia tra questo principio e l'ispirazione cristiana dell'azione, rendono chiare quelle che sono le finalità ultime di **UNIOMNIA**, pronta a schierarsi al fianco degli ultimi, a dar loro sostegno e decisa a dare un forte contributo per raggiungere un pieno sviluppo sociale della comunità nazionale.

Obiettivi principali dell'associazione, sono una piena risposta alle esigenze presentatisi al giorno d'oggi, realtà che, mutevole continuamente, tende a lasciare indietro gruppi di persone per i più diversi motivi, legati a condizioni fisiche, sociali, di territorio; da qui, sorge la necessità di garantire ad essi pari opportunità sia favorendo e rafforzando le attività di formazione professionale, al fine di inserimento nel mondo del lavoro, sia volgendo lo sguardo, con forte attenzione, alla tutela e assistenza delle fasce più deboli, anche in riferimento all'ordinarie situazione della vita.

Rispetto al primo punto, è fondamentale nel mondo odierno affrontare le sfide del mondo del lavoro in

maniera adeguata, considerate le mutevoli circostanze dell'ambiente lavorativo, tra le quali principalmente la costante evoluzione tecnologica. Oggi, con l'incertezza economica e sociale e una crescente ricerca di significato personale, il lavoro assume nuovi contorni e nuove sfumature: non è più solo una questione di stabilità finanziaria, ma anche di realizzazione personale, identità e contributo alla collettività; il futuro appare sempre più incerto e questo scenario di incertezza ha un impatto profondo sulla nostra motivazione e sulla nostra propensione a investire energie nel lavoro.

Da qui, la volontà di creare appositi corsi di formazione nei settori di specifico interesse; il mondo del lavoro è, come possiamo notare, soggetto a numerosi cambiamenti sia riguardo ai “nuovi impieghi” che hanno preso piede con le citate innovazioni tecnologiche, sia riguardo alle attività più tradizionali le quali hanno comunque visto dei cambiamenti dettati dall'epoca in cui ci troviamo; oltre al profilo della preparazione tecnica, è fondamentale investire in ambienti di lavoro che siano positivi e di conseguenza possano stimolare la crescita e le capacità dei lavoratori. Tra gli obiettivi di **UNIONMIA** vi è quello di cercare, attraverso specifici corsi di formazione, di stare al passo con i tempi e fornire un'adeguata preparazione a tutti coloro i quali si rivolgono all'associazione stessa per la propria formazione professionale; offrire questo tipo di opportunità è essenziale per mantenere alta la

motivazione dei collaboratori: i dipendenti che vedono possibilità di sviluppo e avanzamento sono più propensi a rimanere fedeli all'azienda e a dare il massimo e, vicendevolmente, si deve favorire e stimolare la realizzazione di ambienti di lavoro che possano rispondere alle esigenze di crescita, economiche e sociali del lavoratore, ad opera delle aziende.

In merito al secondo punto, la sfida che **UNIOMNIA** si è proposta è quella di organizzare e gestire le diverse attività di interesse sociale, volontarie e non, con l'obiettivo specifico di fornire un'accurata assistenza per quelle categorie di persone che ne necessitano.

Attività imprescindibile da svolgere è sicuramente quella legata al riconoscimento della "diversità dei bisogni": il sistema moderno deve assolutamente diversificare gli interventi, va superata la tendenza alla standardizzazione delle misure in quanto, per situazioni che possono sembrare simili, spesso vi è la necessità di intervenire in misura completamente differente. Per citare alcuni esempi, nelle realtà possiamo notare persone anziane autosufficienti e pienamente integrate all'interno del contesto sociale ed anziani che, di converso, non lo sono; esiste un tipo di disabilità che permette la partecipazione alle Paralimpiadi e un altro che invece necessita di assistenza continua.

La realtà dei servizi socio-sanitari nell'ambito della fragilità ha bisogno di essere considerata mettendo al centro le competenze necessarie e, quindi, valutando le strutture erogatrici in base alle capacità che ciascun attore possiede. Per focalizzare veramente l'attenzione delle politiche sui bisogni delle persone, occorre innanzitutto porre al centro le stesse persone e le loro caratterizzazioni e questo può essere fatto da chi ha a che fare quotidianamente con i bisogni e le necessità. Ascoltare il punto di vista degli operatori sociali è fondamentale per cogliere quelli che sono i bisogni necessari sui quali concentrarsi. È necessario, inoltre, tenere ben presente che il mondo della fragilità è sicuramente fatto di una grande popolazione di anziani ma, talvolta, si rischia di dimenticare le persone con disabilità; operare in questo sistema vuol dire anche ricercare il giusto bilanciamento fra questi due mondi legati alla fragilità; due universi diversi, che pur presentando elementi in comune, sono contraddistinti anche da differenze e peculiarità fondamentali. Non occorre inseguire un astratto sistema perfetto, ma serve costruire un sistema capace di adattarsi nel tempo a quelli che sono i bisogni e al loro mutare, che operi nel concreto e non attraverso un'analisi generale dei bisogni.

Con specifico riferimento a queste determinate categorie, rientra tra gli scopi di **UNIOMNIA** il lavoro di avvicinamento e "coinvolgimento" di quest'ultime

all'interno della società odierna, la quale troppo spesso, con il suo continuo evolversi, tende a lasciarle indietro. L'opera dell'Organizzazione consiste nel dare un sostegno costante, da svolgersi attraverso un'attività sia di assistenza in relazione ad eventuali problematiche che possono presentarsi in merito ad adempimenti burocratici, sia in un'attività di mero intrattenimento consistente nell'organizzazione di eventi di interesse specifico. La progettualità pensata da **UNIOMNIA** è quella del coinvolgimento delle diverse realtà già operanti sui territori, in questo senso rientra tra i fini primari la creazione di sportelli informativi sul territorio nazionale, composto da personale qualificato, che dovranno avere la funzione di assistenza e di sostegno, dotati degli appositi strumenti necessari in considerazione dei servizi che andranno a svolgere; è noto come l'estrema telematizzazione ha portato diversi cambiamenti in relazione alla modalità di fruizione di servizi o delle più semplice attività sociali. Molto spesso, in considerazione degli attuali cambiamenti della nostra realtà, può diventare complicato anche prenotare una visita medica, controllare il proprio estratto conto bancario, attività che vengono date il più delle volte per scontate. A partire da azioni in tal senso, si potrebbe già dare un primo contributo alla realizzazione della citata "parità sociale" che **UNIOMNIA** si pone tra gli obiettivi primari. Oltre alla funzione di mera assistenza sopra indicata, il ruolo pensato per determinati sportelli sarà quello di

fungere anche da punto di ritrovo, di accoglienza, per tutte le categorie di persone in difficoltà, in quanto è proprio partendo da una dinamica di “*fare socialità*” che possono iniziare ad abbattersi le distanze e le differenze sociali. Da qui, l’associazione si adopererà al fine di pensare continuamente alle diverse soluzioni inerenti alle reali problematiche sociali, attraverso la realizzazione di diversi progetti su scala nazionale che poi dovranno essere adattati alle diverse realtà territoriali presenti nel Paese.

STATUTO
dell'Associazione Non Riconosciuta
"UNIOMNIA FEDERAZIONE ITALIANA ODV"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione **non riconosciuta** avente la seguente denominazione:

"UNIOMNIA FEDERAZIONE ITALIANA ODV", sigla **"UNIOMNIA ODV"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di ROMA all'indirizzo risultante dalla amministrazione competente e con durata illimitata. L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione si propone di coordinare e favorire la collaborazione e la solidarietà tra le associazioni che

promuovono il riconoscimento del ruolo degli anziani. Non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative così come richiamata dalla lettera d dell'art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017 n.117)
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività ,esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, , così come richiamati dalla lettera e dell'art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017 n.117)
3. ricerca scientifica di particolare interesse

- sociale, così come richiamata dalla lettera h dell'art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017 n.117)
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o recreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, così come richiamate dalla lettera i dell'art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017 n. 117)
 5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso , così come richiamate dalla lettera k dell'art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017 n.117)

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'Associazione deve essere formata da almeno **7 (sette) associati persone fisiche** o da almeno **3 (tre) Organizzazioni di Volontariato**. Associati possono essere persone fisiche, Organizzazioni di volontariato, e, in genere, Enti del Terzo Settore o, comunque, senza scopo di lucro - nei limiti indicati al successivo comma - anche con struttura essenzialmente locale e regionale, che si configurano come affiliati e che si

riconoscono negli scopi statutari, accettando le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.

A tal riguardo, potranno essere ammessi, come associati, altri Enti del Terzo Settore o, comunque, senza scopo di lucro, nei limiti indicati all'interno del D.Lgs. n. 117/2017, articolo 32, comma 2.

L'ente che intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita del legale rappresentante, codice fiscale nonchè recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- il consenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali in cui si svolgono le attività dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il

programma di attività;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

- tenere comportamenti corretti, anche in riferimento ai rapporti con altri soci o con i beneficiari, tali da non cagionare danni patrimoniali, morali o di immagine all'associazione.

I rapporti tra l'associazione e i soci sono improntati ai principi di tutela dei diritti inviolabili della persona e di garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione o in caso di mancato pagamento della

quota associativa, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'organo amministrativo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sulla questione si pronunci la prima assemblea utile. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se deliberato dall'assemblea o se reso obbligatorio dal raggiungimento dei parametri previsti dalla normativa vigente;
- Il Revisore legale dei Conti;
- Il Direttore Generale.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti sino a 5 voti in proporzione al numero dei loro associati o aderenti, secondo un regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'assemblea. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega

scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche telematica purché con modalità atte a rilevarne il recapito, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina il numero dei componenti

dell'Organo Amministrativo e ne stabilisce la durata entro i limiti previsti dal presente statuto;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva eventuali regolamenti generali e specifici su proposta dell'organo amministrativo
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sui ricorsi degli associati esclusi;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle

deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo – organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza Il Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea

per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilire la natura, la tipologia e le modalità di attuazione delle attività diverse di cui all'art.6 Dlgs 117/17 ;
- eleggere il Presidente e uno o più vice presidenti.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di

tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni, esclusione o recesso di uno o più amministratori, l'organo di amministrazione, se costituito ancora da oltre la metà dei suoi membri originari, provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti o, in assenza di graduatoria, provvede alla surroga per cooptazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea utile, la quale può confermarli o procedere a nuove nomine. Se le dimissioni, esclusione o recesso di uno o più amministratori comportano il venir meno di oltre la metà del numero degli amministratori, gli amministratori rimasti convocano entro tre mesi un'assemblea ordinaria per rinnovare l'organo di amministrazione con un mandato ex novo.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi

titolo e a rilasciarne quietanza; può aprire e chiudere, con firma congiunta del vice presidente, conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore Unico dei conti, un collegio di Revisori o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche

fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato su proposta del Presidente dal Consiglio Direttivo.

La durata della carica di Direttore Generale dovrà essere in numero di anni non inferiore a tre e non superiore a cinque.

Il Direttore Generale dell'Associazione può essere revocato dal soggetto che lo ha nominato solo per gravi danni provocati, per gravi motivi di violazioni delle leggi vigenti, dello statuto e del regolamento che ne determina le funzioni ed i compiti.

Le dimissioni del Direttore devono essere presentate al soggetto che ha disposto la nomina e protocollate immediatamente all'atto della presentazione.

Al Direttore Generale spettano tutti i compiti amministrativi – gestionali – direttivi, compresi quelli riguardanti l'adozione di atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno, ad eccezione di quelli

espressamente riservati all'organo di governo dell'Associazione.

Il Direttore Generale nello specifico:

- pone in essere gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione;
- risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati entro il 31 dicembre di ogni anno;
- presenta al Consiglio Direttivo una relazione sulle attività poste in essere e sulla situazione economico-patrimoniale, formulando le proposte ritenute necessarie allo sviluppo dell'Associazione.

Specificatamente compete al Direttore Generale:

- a) Assumere la responsabilità ed il coordinamento della progettualità dell'associazione;
- b) Sottoporre al Presidente, per le eventuali deliberazioni, proposte di programmi, direttive ed atti di competenza del Consiglio Direttivo;
- c) Curare, direttamente o a mezzo di collaboratori, il coordinamento dei progetti posti in essere dall'Associazione;
- d) Curare, direttamente, l'indagine di mercato, le fasi della trattativa, la scelta, la stipula di contratti e di convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi;
- e) Cura, direttamente o a mezzo di collaboratori, l'attuazione dei programmi definiti dal Consiglio Direttivo, mediante la predisposizione di progetti, specificando le risorse occorrenti per la realizzazione

e svolgendo, allo scopo, anche attività di studio e di ricerca, assumendo infine la responsabilità dell'esecuzione dei progetti predisposti.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote associative
- b) contributi pubblici;

- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) proventi da attività di raccolta fondi art.7 Dlgs 117/2017;
- k) eventuali proventi da attività diverse art.6 Dlgs 117/17 nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- l) altre entrate consentite dalla legge per le organizzazioni di volontariato tra cui contributi del cinque per mille.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il rendiconto di cassa o, nel caso di raggiungimento dei criteri previsti dalla normativa vigente, il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il termine previsto dal Dlgs 117/17.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al ricorrere dei casi stabiliti dal Dlgs 117/17 l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Al ricorrere dei casi stabiliti dal Dlgs 117/17 l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività

in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone motivata richiesta al l'organo di amministrazione che la esamina entro 30 giorni. L'assemblea, potrà normare le modalità di attuazione dell'articolo 17 tramite apposito regolamento.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in

alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio e ai sensi del Dlgs 460/97, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 23

(Norme transitorie)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel

momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

F.to in originale: Andrea Rizzo - Jessica Astarita - Occidente Loredana - Annalisa D'Amico - Nadia Piegari - Maria Teresa Amato - Annamaria Lopardo - Marcello Ravveduto - Generoso Granese Notaio (Sigillo)